

COMUNE DI FERMO

-----*-----

Repertorio n. 1479/2018 del 03/07/2018

**OGGETTO: Affidamento in concessione della gestione del Centro
Stampa Comunale. Codice C.I.G. 7338453AFB.**

REPUBBLICA ITALIANA

-----*-----

L'anno Duemiladiciotto (2018), il giorno tre (03) del mese di Luglio (07)
in Fermo, presso la Civica Residenza, avanti a me Dott.ssa SERAFINA
CAMASTRA, Segretario Generale del Comune di Fermo, come tale
abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica-amministrativa
nell'interesse del Comune, in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32,
comma 14, del D.lgs. n. 50/2016, si sono costituiti:

- **COMUNE DI FERMO**, con sede in Via Mazzini n. 4, Codice Fiscale
e Partita IVA 00334990447, nella persona del Dott. Giovanni Della Casa,
nato a Porto San Giorgio (FM) il 29/04/1962, in qualità di Dirigente del
Settore Servizi Socio Sanitari, Attività Produttive, Progetti Speciali e
Finanziamenti Comunitari del Comune di Fermo, giusta Decreto
Sindacale n. 48 del 01/12/2015, ivi domiciliato per la carica e legittimato
a rappresentare legalmente il Comune, munito di firma digitale, d'ora
innanzi denominato nel presente atto "Comune" o "Ente" o
"Concedente";

- **"ELPIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**, con sede legale
a Porto San Giorgio (FM), S.S. 210, n.79 cap. 63822, Codice Fiscale e
Partita IVA 02215770443, nella persona dell'Amministratore Unico, Sig.

D'Amico Guido, nato il 05/07/1964 a Quadri (CH), munito di firma digitale, domiciliato presso l'Impresa, d'ora innanzi denominato nel presente atto "Concessionario" e/o "Gestore", legittimato a questo atto in virtù dei poteri conferiti dallo statuto sociale, come da visura della Camera di Commercio di Fermo del 01/02/2018, munito di firma digitale.

Dell'identità e della piena capacità delle parti sopra costituite io Segretario Generale rogante sono personalmente certo e attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi a quanto previsto dal D.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.

Le parti, espressamente e spontaneamente, avendo i requisiti di legge, previo il mio consenso, dichiarano di voler rinunciare all'assistenza dei testimoni.

PREMESSO

- che con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Sociali in data 21/11/2014 n. 419, R.G. n. 1559, si aggiudicava l'affidamento in concessione del servizio di gestione del "Centro Stampa Comunale" alla Ditta "ELPIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" di Porto San Giorgio (FM) sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa con punti 54,16/100 ed alle condizioni presentate in sede di offerta economica che di seguito si riportano:

B1. compartecipazione al pagamento utenze: 50%, nelle sotto indicate modalità:

- Utenza idrica: 50% a carico Comune - 50% a carico del concessionario;

- GPL per riscaldamento: 50% a carico Comune - 50% a carico del concessionario;

- Utenza elettrica: 50% a carico Comune - 50% a carico del concessionario;

- Tassa smaltimento rifiuti: 50% a carico Comune - 50% a carico del concessionario;

- Servizio svuotamento fossa settica: 50% a carico Comune - 50% a carico del concessionario;

per l'utenza telefonica: 0% a carico Comune - 100% a carico del concessionario.

B2. Ribasso percentuale sul corrispettivo annuo corrisposto dall'Ente: 1% (corrispettivo annuo E. 3.600,00 + IVA, importo ribassato 3.564,00 + IVA);

- in data 06/03/2015 è stato stipulato il contratto di concessione Rep. n. 1258/2015 per la durata di **anni 3 (tre)**, a decorrere dall' **01/12/2014**, in quanto, così come previsto nella Determinazione Dirigenziale n. 419 - R.G. 1559 - del 21/11/2014 e per le motivazioni riportate nella stessa, si è proceduto alla consegna in via d'urgenza in data 1 Dicembre 2014,.

Nel contratto originario Rep. 1258/2015 è stata prevista la facoltà di rinnovo dell'affidamento del servizio al concessionario - al fine di garantire un adeguato livello qualitativo e la continuità nella gestione aziendale - per ulteriori anni 3 (tre), alle medesime condizioni, modalità e prezzi fissati nel contratto, se consentito dalle disposizioni di legge vigenti alla scadenza, previa adozione di apposito provvedimento da parte del Dirigente competente;

- con Determinazione Dirigenziale del Dirigente del Settore Servizi Socio

Sanitari, Attività Produttive, Progetti Speciali e Finanziamenti

Comunitari n. 547 del 22/11/2017, R.G. n. 2094 si è preceduto **al**

rinnovo dell'affidamento della concessione della gestione del centro

stampa comunale **per il periodo dal 01/12/2017 al 31/12/2017** al gestore

“ELPIS Società Cooperativa Sociale” di Porto San Giorgio (FM), a

seguito dell'approvazione con Atto di G. C. n. 49 del 28/02/2017 di

apposito Protocollo d' Intesa per la gestione integrata e organizzazione

del Centro Diurno di Accoglienza per soggetti in trattamento SERD con

scadenza 31/12/2017, in attesa del riassetto organizzativo, strutturale e

funzionale del servizio a partire dall'anno 2018;

- con Atto di G. C. n. 404 del 28/12/2017 **è stata approvata la proroga**

del Protocollo d'Intesa per la gestione integrata del Centro Diurno di

Accoglienza per soggetti in trattamento SERD **dal 01/01/2018 al**

31/12/2018;

- con Determinazione Dirigenziale del Dirigente del Settore Servizi Socio

Sanitari, Attività Produttive, Progetti Speciali e Finanziamenti

Comunitari n. 694 del 28/12/2017, R.G. n. 2532, integrata dalla

Determinazione Dirigenziale n. 32 del 19/01/2018, R.G. n. 98, si è

preceduto **al rinnovo** dell'affidamento della concessione della gestione

del centro stampa comunale **per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

al gestore “Cooperativa Sociale ELPIS” di Porto San Giorgio (FM), agli

stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto Rep. n. 1258/2015;

- infine con Determinazione Dirigenziale del Dirigente del Settore

Servizi Socio Sanitari, Attività Produttive, Progetti Speciali e

Finanziamenti Comunitari n. 143 del 16/03/2018, R.G. n. 430, sono state rettifiche in parte, pur ritenendo valide le motivazioni in esse riportate, le precedenti Determinazioni Dirigenziali n.2094 R.G. del 22/11/2017 e n. 2532 R.G. del 28/12/2017, , in ordine alla ridefinizione della durata del rinnovo del contratto ed è stato stabilito quanto segue:

“... omissis

2. DI PROVVEDERE, per il complesso di motivazioni in premessa espresse, al rinnovo dell'affidamento della concessione in gestione del Centro Stampa Comunale alla **Cooperativa Sociale ELPIS di Porto San Giorgio**, aggiudicataria della procedura per l'affidamento in concessione del servizio indetta con la Determinazione Dirigenziale n. 376 del 14.10.2014, R.G. n. 1333 per il **periodo dal 01.12.2017 al 30.11.2020**.

3. DI PREVEDERE - per le motivazioni in premessa espresse - nello stipulando contratto di concessione tra il Comune di Fermo e la Cooperativa Sociale ELPIS di Porto San Giorgio per il rinnovo della gestione delle attività formative e produttive del centro Stampa Comunale le seguenti clausole, già comunque presenti negli originari atti di gara:

- Durata: dal 01.12.2017 al 30.11.2020

- Importo della concessione: E. 319.374,00 (tenendo presente il volume d'affari stimato annuo riparametrato su n. 3 annualità più il corrispettivo annuale del Comune in conto gestione riparametrato su n. 3 annualità);

- clausola di risoluzione anticipata della concessione: il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva anticipata nell'ipotesi in cui l'A.S.U.R. Marche - Area Vasta n. 4 non intenda rinnovare l'accordo con il Comune di

Fermo per la gestione integrata del servizio Centro Diurno di Accoglienza per

soggetti Tossicodipendenti

4... Omissis;

5....Omissis;

6. Di dare atto che il Codice CIG per tale affidamento di servizio in concessione è:

***CIG 7338453AFB** e che si procederà alla rettifica del CIG assunto presso la piattaforma SIMOG di ANAC con la puntuale indicazione degli elementi sopra richiamati. Omissis*”;

- che il bando relativo alla concessione del servizio in oggetto è stato pubblicato prima del 19 aprile 2016 e che, quindi, continua ad applicarsi il vecchio Codice Appalti, D. Lgs. 163/2006, così come previsto dalla disposizione transitoria – art. 216 – del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e ribadito nel comunicato congiunto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 22/04/2016 e successiva precisazione del 03/05/2016;

- che la Stazione Appaltante, ai sensi della vigente normativa, ha effettuato i seguenti controlli ed acquisiti i relativi documenti attestanti il possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti generali previsti per la stipula del presente atto e l’assenza di elementi ostativi alla sottoscrizione dello stesso:

- iscrizione alla C.C.I.A.A. di Fermo (come da visura ordinaria del 01/02/2018 e documento di verifica di autocertificazione dei dati dichiarati dall’appaltatore estratto per via telematica dal Registro Imprese – Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. n. P V2720515 del 01/02/2018);

- verifica comunicazione antimafia prefettizia ex art. 87 del D.lgs. n.

	159/2011, rilasciata in data 11/05/2018 dal Ministero degli Interni –	
	Banca Dati Nazionale Unica della documentazione Antimafia Prot. n.	
	PR_FMUTG_Ingresso_0014727_20180508;	
	- regolarità contributiva (Durc on line in scadenza il 13/07/2018);	
	- assenza di condanne incidenti sulla moralità professionale, ai sensi della	
	vigente normativa (certificato Casellario Giudiziale, rilasciato ai sensi	
	dell'art. 39 D.P.R. n. 313/2002 in data 01/02/2018 numero:	
	385565/2018/R);	
	- verifica dei procedimenti penali, ai sensi della vigente normativa (dati	
	estrapolati dal RE.GE. dell'Ufficio Carichi Pendenti della Procura della	
	Repubblica di Fermo (FM) in data 05/02/2018);	
	- assenza di annotazioni presso il Casellario delle Imprese detenuto	
	presso l'Osservatorio dei Contratti Pubblici (visura del 01/02/2018);	
	- assenza di carichi pendenti presso il sistema informativo dell'Anagrafe	
	Tributaria (comunicazione prot. n. 3695 del 02/03/2018);	
	- che l'Appaltatore ha presentato, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del	
	D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, la dichiarazione in data .03/07/2018	
	circa la composizione societaria;	
	- che é intenzione delle parti come sopra costituite tradurre in formale	
	contratto la reciproca volontà di obbligarsi;	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Art. 1 - PREMESSA. Di approvare, di riconoscere e confermare la	
	premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente	
	contratto di concessione.	
	Art. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE. Il presente contratto ha	

per oggetto la concessione del servizio denominato “Centro Stampa

Comunale”, sito a Porto S. Giorgio (FM) in Via S.S. 210 n. 79. Il

Comune di Fermo è titolare della licenza n. 496 del 30.08.1993

relativamente al punto: g [] RIPRODUZIONE E STAMPA (litografia,

tipografia, fotocopisteria ecc.)

Tale concessione comporta lo svolgimento di tutte le attività di

conduzione del suddetto centro, sia sotto il profilo produttivo

(conduzione tecnica operativa del centro) sia sotto il profilo sociale

(formazione e tirocinio dei soggetti accolti al centro diurno inviati dal

SER.D. dell' A.S.U.R. A.V. n. 4 per il loro reinserimento sociale e

lavorativo).

La concessione del servizio deve necessariamente caratterizzarsi per i

seguenti principali elementi qualitativi:

- Flessibilità ed articolazione di tempi e modi di funzionamento;

- Articolazione di percorsi di formazione e tirocinio personalizzati ed

adeguati alle esigenze ed aspettative dei giovani utenti del Ser.D. accolti

nel centro diurno;

- Organizzazione d’impresa mirata a principi di redditività, efficacia,

efficienza ed economicità;

- Capacità di auto-promozione attraverso opportune misure di

marketing volte ad incrementare la clientela del Centro al fine di

ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane e strumentali del servizio.

La modalità di esecuzione della concessione è disciplinata negli articoli

che seguono, dal Capitolato d’Oneri, che si allega al presente contratto,

per costituirne parte integrante e sostanziale, (Allegato “A”), firmato

digitalmente, dall'offerta economica e dall'offerta tecnica, presentate in sede di gara e depositate nel fascicolo del Settore Servizi Sociali.

Art. 3 – IMPORTO CONTRATTUALE , VERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO, SPESE DI GESTIONE. Al solo fine della determinazione degli elementi connessi con l'entità dell'importo della concessione (calcolo del valore della cauzione definitiva, scelta della procedura di gara, calcolo contributo gara A.N.AC., ecc.) l'importo del presente contratto per tutta la durata della concessione (3 anni) è stato quantificato in Euro 319.374,00 (diconsi Euro trecentodiciannovemilatrecentosettantaquattro/00) così determinato:

- Euro 308.682,00 volume d'affari triennale stimato (calcolato prendendo come riferimento il volume d'affari dell'anno 2016 pari ad Euro 102.894,00);

- Euro 10.692,00 valore canone triennale versato dal Comune al concessionario (canone annuo di Euro 3.564,00 per 3 anni).

Il Comune corrisponderà al concessionario il canone annuo di **euro 3.564,00** (tremilacinquecentosessantaquattro/00), + IVA, con cadenza semestrale.

Si precisa che gli oneri per la sicurezza sui luoghi di lavoro per rischi da interferenza sono pari a 00,00 (zero), in quanto riferiti esclusivamente a situazioni lavorative che consistono in riunioni di coordinamento, confronto, programmazione, periodicamente svolte all'interno degli edifici di proprietà comunale. Tutti i documenti contabili (fatture, bonifici, etc.) dovranno riportare il "Codice Identificativo di Gara" (C.I.G.), riferito alla concessione.

In aggiunta, dal momento che il Centro Stampa condivide con il Centro

Diurno di accoglienza l'impianto idrico, elettrico, di riscaldamento e di

scarico acque scure nella fossa settica, il Comune provvederà al

pagamento proporzionale delle utenze secondo le modalità contenute

nell'offerta economica presentata dal concessionario in sede di gara, che

di seguito si riportano:

- B1. compartecipazione al pagamento utenze: 50%, nelle sotto indicate
modalità:

- Utenza idrica: 50% a carico Comune - 50% a carico del
concessionario;

- GPL per riscaldamento: 50% a carico Comune - 50% a carico del
concessionario;

- Utenza elettrica: 50% a carico Comune - 50% a carico del
concessionario;

- Tassa smaltimento rifiuti: 50% a carico Comune - 50% a carico del
concessionario;

- Servizio svuotamento fossa settica: 50% a carico Comune - 50% a
carico del concessionario;

per l'utenza telefonica: 0% a carico Comune - 100% a carico del
concessionario.

Sono infine a carico del Comune :

- interventi di manutenzione dei locali (al riguardo il Comune chiederà
l'intervento della ASUR A.V. 4 che è proprietaria dell'immobile per la
concreta realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria);

- altri oneri fiscali derivanti dalla proprietà dell'immobile.

Con il corrispettivo e gli altri costi a carico del Comune, il concessionario si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune in ordine all'affidamento di che trattasi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo soddisfatto in tutto dal Comune con il relativo pagamento.

S'intende compresa nel corrispettivo e negli altri oneri a carico del Comune anche la spesa per le dotazioni del personale e per i dispositivi di protezione occorrenti per l'espletamento dei servizi.

Il Comune, al fine di garantirsi sul rispetto delle clausole contrattuali, potrà sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al concessionario cui siano stati contestati inadempimenti, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

In relazione alla gestione del centro, secondo le modalità stabilite dal Capitolato, il Concessionario ha diritto di incassare tutti i corrispettivi connessi alle attività e ai servizi svolti.

Tutte le spese per approvvigionamenti di materie prime, attrezzature, prodotti semilavorati, manutenzioni ordinarie delle attrezzature ecc. sono a carico del concessionario; pertanto tutti gli introiti derivanti dalla gestione dell'attività tipografica o di attività ausiliarie o collegate saranno direttamente riscossi ed incamerati dal Gestore; ogni responsabilità derivante dall'inosservanza delle leggi tributarie e fiscali sarà esclusivamente a carico del Gestore ed il Comune, qualora fosse chiamato in causa, dovrà essere manlevato.

Parimenti, il Comune non risponde ad alcun titolo delle obbligazioni assunte dal concessionario nell'ambito della propria attività d'impresa

(acquisto materie prime, fornitura di prestazioni ausiliarie, manutenzioni ecc.) e non risponde altresì dell'esattezza e congruità dei prodotti del concessionario (vizi, difformità, ecc.).

Il concessionario solleva infatti il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per le obbligazioni assunte dal concessionario stesso:

- sia nei confronti dei fornitori per approvvigionamenti di lavori, di beni e servizi;

- sia nei confronti del personale per oneri retributivi, contributi previdenziali ed assicurativi ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari,

- sia nei confronti dei clienti per i prodotti realizzati;

anche in deroga alle norme che dovessero disporre l'obbligo del pagamento e l'onere a carico o in solido, escludendo altresì ogni diritto di rivalsa e/o di indennizzo nei confronti dell'Amministrazione, come meglio specificato più avanti.

Art. 4 - DURATA DEL CONTRATTO. La concessione ha la durata di **anni 3 (tre)**, dal 01/12/2017 al 30/11/2020.

Dal momento che il servizio si fonda su un accordo di programma tra Comune di Fermo, Comune di Porto San Giorgio, Azienda Sanitaria A.V. n. 4 il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva anticipata nell'ipotesi in cui l'A.S.U.R. Marche - Area Vasta n. 4 non intenda rinnovare l'accordo con il Comune di Fermo per la gestione integrata del servizio Centro Diurno di Accoglienza per soggetti Tossicodipendenti

Il presente contratto decade di diritto alla sua scadenza naturale, senza

necessità di alcuna comunicazione o messa in mora da parte del Comune.

Art. 5 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO. Il Comune

– in forza dell'accordo di programma con il Comune di Porto San

Giorgio e la ASUR A.V. n. 4 - mette a disposizione in comodato del

Concessionario i locali siti al pianterreno dello stabile sito a Porto San

Giorgio, in via S.S.210 Fermana n. 79 , comprensivo di macchine,

computer e software dedicati, strumenti, arredi e attrezzature. La

consegna dell'impianto è avvenuta con le modalità previste nel

Capitolato d'Oneri, come risulta dal verbale di consegna del 01/12/2014,

depositato agli atti.

Si rammenta che gli impianti, le attrezzature, i macchinari, gli arredi e

ogni altro bene presente all'interno del servizio sono consegnati dal

Comune al concessionario in comodato nello stato in cui si trovano; è

onere del concessionario provvedere ad eventuali acquisti, prestazioni,

manutenzioni o messe a norma per la conduzione del servizio.

Il verbale di consistenza dovrà essere aggiornato in caso di modifiche,

cambiamenti, integrazioni all'impianto, di qualunque natura ed entità,

che dovessero intervenire durante l'affidamento. Tutte le modifiche

tese al miglioramento o potenziamento della struttura e del servizio

dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune e concordate

con gli Uffici comunali competenti.

Per quanto riguarda le modalità di utilizzo della struttura data in

comodato al concessionario per l'esercizio dell'attività produttiva, gli

orari di apertura ed il pagamento delle relative utenze, l'uso delle

attrezzature e arredi di cui la struttura è dotata si rinvia agli artt. 7, 8, 9,

10, 11 e 12 del Capitolato D'Oneri e dell'offerta tecnica, presentata in sede di gara.

Art. 6 – DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI. Per quanto riguarda i diritti, gli obblighi e le facoltà derivanti dal presente contratto a carico del gestore e le facoltà a carico del Comune si rinvia al Capitolato d'Oneri.

Art. 7 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n.136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore ha comunicato, con nota del 26/06/2018, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato al presente contratto di concessione, accesso presso la UBI BANCA S.p.A., Agenzia di Fermo, Via Zeppilli, n. 56, Codice IBAN IT86N0311169451000000002412 comunicando altresì, le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare su di esso. Il Concessionario provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il Concessionario, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla

Legge 13 Agosto 2010 n. 136.

Il presente contratto é risolto di diritto in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In caso di cessione dei crediti, consentita a norma dell'art.117 del D.lgs. n. 163/2006, Codice dei contratti pubblici, solo nei confronti di banche o intermediari finanziari il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, i cessionari del credito sono tenuti al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Art. 8 – GARANZIE. Il Concessionario, a garanzia degli obblighi contrattuali assunti, ha stipulato polizza fidejussoria n. 159185833 del 13/06/2018 rilasciata dalla Compagnia di Assicurazione UnipolSai S.p.A., Agenzia di Civitanova Marche (MC) , per l'importo di Euro 31.937,40 (Euro trentunomilanovecentotrentasette/40).

Il Concessionario ha stipulato altresì polizza assicurativa di Responsabilità Civile n. 1/53674/99/159198863 del 02/07/2018, rilasciata dalla Compagnia UnipolSai S.p.A., Agenzia di Civitanova Marche (MC), ai sensi dell'art. 24 del Capitolato d'Oneri.

Art. 9 - CONTESTAZIONI DI INADEMPIENZE – PENALI. Per quanto riguarda le modalità di applicazione delle penali si rinvia all'Art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 10 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO. Il servizio oggetto della concessione non può essere sospeso per alcuna causa senza il preventivo benestare dell'Amministrazione, salvo eventi straordinari e imprevedibili non imputabili al Concessionario.

In caso di arbitrario abbandono dell'impianto, ingiustificata sospensione dell'attività, anche parziale, o immotivata chiusura dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli, il Comune avrà diritto ad una penale pari a euro 100,00 per ogni giorno di irregolarità.

Per quanto riguarda i casi di forza maggiore si rinvia all'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 11 – RECESSO. Il Comune si riserva la facoltà di recedere dalla concessione, con preavviso al Concessionario di mesi tre, per sopravvenuti rilevanti motivi di pubblico interesse, in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile. In tal caso il Comune regolerà con il Concessionario i profili economico-finanziari relativi al periodo intercorrente tra la data del recesso e quella della naturale scadenza della concessione.

Art. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il Concedente ha facoltà di risolvere il contratto in tutti i casi previsti dall'Art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 13 - CONDIZIONE RISOLUTIVA ESPRESSA. Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva anticipata nell'ipotesi in cui l'A.S.U.R. Marche - Area Vasta n. 4 non intenda rinnovare l'accordo con il Comune di Fermo per la gestione integrata del servizio Centro Diurno di Accoglienza per soggetti Tossicodipendenti .

Art. 14 - RECESSO DEL GESTORE. Il Concessionario ha facoltà di recedere motivatamente (esplicitando cioè con apposita relazione le motivazioni del recesso) dal contratto anticipatamente, con un preavviso

di almeno sei mesi da comunicarsi al Comune mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il Comune entrerà nel pieno possesso e disponibilità dell'immobile nello stato in cui si trova.

Art. 15 - SICUREZZA. Per quanto riguarda l'osservanza da parte del Concessionario della vigente normativa in materia di sicurezza di cui al D.lgs n. 81/2008 e s.m.i. si rinvia all'art. 20 del Capitolato d'Oneri.

Art. 16 – ESTENSIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI. Sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62. La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto codice comporta la risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 17 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE. Per le controversie é competente il Foro di Fermo.

Art. 18 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE. A tutti gli effetti del presente contratto il Concessionario elegge domicilio presso la propria sede. Qualsiasi comunicazione fatta all'incaricato del Concessionario, dal responsabile del procedimento si considera fatta personalmente al Concessionario.

Art. 19 - SPESE CONTRATTUALI. Sono a carico del Concessionario tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi; si dà atto che la spesa relativa ai diritti di segreteria è stata calcolata con la riduzione del 50% ai sensi della Tabella D – punto 9, allegata all'art. 40 della L. n. 604/62, essendo, il Concessionario, una “cooperativa sociale” che la vigente

normativa equipara alle ONLUS.

Art. 20– IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE. Ai fini della registrazione e dell'applicazione dei relativi tributi, le parti dichiarano che la concessione oggetto del presente contratto é sottoposto al regime fiscale dell'I.V.A, per cui si richiede la registrazione in misura fissa; si dà atto che il presente contratto é esente dall'imposta di bollo trattandosi di “cooperativa sociale” (esenzione imposta di bollo ONLUS ex art. 17 del D.lgs. n. 460/97) .

Il presente contratto verrà registrato mediante utilizzo del servizio telematico per i Pubblici Ufficiali messo a disposizione della Agenzia del Territorio (UNIMOD).

Art. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Il Concedente informa il Concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Richiesto, io Segretario Generale rogante ho redatto il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, mediante utilizzo e controllo personale degli strumenti informatici su n. 19 pagine a video. Il presente contratto viene da me, Segretario Generale, letto alle parti contraenti le quali, a mia interpellanza, hanno dichiarato l'atto medesimo pienamente conforme alla loro volontà e con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono mediante firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. s) del Codice della Amministrazione Digitale (CAD), unitamente allo allegato “A” .

IL CONCEDENTE: Il Dirigente del Settore Servizi Socio Sanitari,
Attività Produttive, Progetti Speciali e Finanziamenti Comunitari – Dott.
Giovanni Della Casa (firmato digitalmente)

IL CONCESSIONARIO: ELPIS Società Cooperativa Sociale - Sig.
Guido D’Amico (firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE: Dott.ssa Serafina Camastra
(firmato digitalmente)